



## IL RETTORE

**Visto** il comma 4 dell’art. 6 della legge 9.5.89 n.168;

**Vista** la legge 30.11.1989 n. 398 concernente norme in materia di borse di studio universitarie post dottorato;

**Vista** la delibera del Senato Accademico del 28/02/05, con la quale è stato approvato il regolamento sulla legge 398 relativamente alle borse di studio post dottorato;

**Considerato** il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione nella seduta dell’1 Marzo 2005;

**Tenuto conto** del contributo di 100.000 € assegnato per l’anno 2008 dal Ministero degli Affari Esteri, nell’ambito del Protocollo Governativo Italia-Quebec, comunicato con delibera del 09/04/2008, Prot. 269/P/0127753, alla Prof.ssa Silvia Licoccia per l’iniziativa “*Joint Lab on Advanced Nanostructured Materials for Energy, Catalysis and Biomedical Applications*” - QUEBEC;

**Considerato** che la borsa predetta è istituita per le esigenze della ricerca sul tema “*Nanostructured Materials for Energy, Catalysis and Biomedical Applications*”;

**Visto** il decreto rettorale n. 3410 del 3.12.2007 con il quale alla Prof. Maria W. Baldoni è delegato il potere di firma degli atti dispositivi aventi efficacia esterna nelle materie di competenza dell’Ufficio Speciale per le Relazioni Internazionali – Progetti Europei ed Internazionali

## BANDISCE

### ART. 1

un concorso per titoli, per l’attribuzione di n. 1 borsa di studio di post-dottorato di € 48.000,00 – per una durata di 24 mesi - da svolgersi presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Chimiche dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, sotto la direzione scientifica della Prof.ssa Silvia Licoccia e presso il INRS-EMT dell’Università del Quebec, Montreal, sotto la direzione scientifica del Prof. Federico Rosei e della Prof.ssa Ana Tavares.

Detta borsa è esente dall’imposta sui redditi delle persone fisiche ai sensi della legge 476/84 e non dà luogo a trattamenti previdenziali, né a valutazioni ai fini concorsuali od a fini di carriera, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali



## ART. 2

Le borse di studio post-dottorato sono conferite a laureati in possesso del titolo di dottore di ricerca conseguito in Italia o all'estero.

I candidati dovranno dimostrare documentata preparazione relativa alla ricerca, con particolare riguardo a:

- metodologie di sintesi di materiali
- applicazioni di materiali nei settori biomedico, ambientale e di produzione e conversione di energia
- tecniche di caratterizzazione chimico-fisiche dei materiali

E' richiesta la conoscenza della lingua inglese.

Le borse di studio hanno durata biennale, sono sottoposte a conferma allo scadere del primo anno, a seguito di una valutazione della ricerca da parte del Consiglio di Dipartimento su proposta del responsabile della ricerca e non sono rinnovabili.

*La borsa di studio è esente dall'imposta sui redditi delle persone fisiche ai sensi della legge 476/84 e non dà luogo a trattamenti previdenziali, né a valutazioni ai fini concorsuali od a fini di carriera, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali*

Il borsista non è assicurato contro gli infortuni e responsabilità civile, pertanto, dovranno provvedere a loro cura e spese a dotarsi di idonea forma di assicurazione secondo la normativa vigente.

## ART. 3

Il pagamento delle borse avviene in 24 rate mensili. Allo scadere del primo anno, dovrà essere presentata una dichiarazione del responsabile della ricerca, che attesti il regolare andamento del lavoro.

L'assegnatario che superi il limite di reddito consentito, di cui al successivo art. 4, è tenuto a restituire le somme percepite per quell'anno e decade dal diritto alla borsa di studio.

Al termine del secondo anno il Responsabile della Ricerca dovrà presentare al Consiglio del Dipartimento, nel quale la ricerca stessa si svolge, una dichiarazione che attesti la regolare conclusione della relativa attività.

## ART. 4

Le borse di studio di cui al presente regolamento non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti.

Chi ha già usufruito di una borsa di studio di post-dottorato erogata ai sensi della legge n. 398/89 non può usufruirne una seconda volta.

Non possono fruire della borsa di studio coloro che abbiano un reddito personale complessivo annuo lordo superiore a € 20.000,00, riferito all'anno di maggior godimento della borsa.



Alla determinazione del limite di cui sopra concorrono redditi di origine patrimoniale nonché emolumenti di qualsiasi altra natura aventi carattere ricorrente con esclusione di quelli aventi natura occasionale.

## ART. 5

La borsa non è compatibile con rapporti di lavoro dipendente, anche a tempo determinato, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato dal datore di lavoro in aspettativa senza assegni.

Ai dipendenti pubblici che fruiscono delle borse di studio è estesa la possibilità di chiedere il collocamento in aspettativa per motivi di studio senza assegni prevista dall'art. 2 della legge 476/84.

Il borsista può svolgere attività di lavoro autonomo, previa comunicazione scritta al Dipartimento ed a condizione che tale attività sia dichiarata dalla struttura stessa compatibile con l'esercizio dell'attività di ricerca, non comporti conflitto d'interessi con la specifica attività di ricerca svolta dal titolare di borsa di studio e non rechi pregiudizio all'Ateneo in relazione alle attività svolte.

## ART. 6

Per la partecipazione alla selezione sono richiesti, pena l'esclusione, i seguenti requisiti:

- a) possesso di laurea o di analogo titolo accademico anche se conseguito all'estero, riconosciuto equipollente dalla Commissione Esaminatrice, ai soli fini della selezione;
- b) possesso del titolo di Dottore di Ricerca conseguito in Italia od all'estero, riconosciuto equipollente dalla Commissione Esaminatrice, ai soli fini della presente selezione;
- c) età non superiore ai 40 anni. Detto requisito deve essere posseduto all'atto della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione;
- d) qualsiasi titolo comprovante l'attività di ricerca svolta;
- e) la conoscenza della lingua inglese.

Le domande di partecipazione al concorso, da redigere secondo lo schema esemplificativo allegato (All. A), dovranno essere inviate all'**Ufficio Scambi Culturali – Borsa MAE-Quebec – Stanza 555, 5° piano, Edificio Rettorato, Via Orazio Raimondo 18 – 00173 Roma (Italia)** – entro e non oltre

**le 14:00 del 30 giugno 2008**

Le domande si considerano prodotte nei tempi utili se spedite a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro dell'Ufficio postale accettante. Si riterranno valide anche le domande consegnate a mano presso l'Ufficio Protocollo dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" entro il termine indicato.

Nella domanda il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità:

- 1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, la residenza e il recapito eletto agli effetti del concorso (specificando il codice di avviamento postale, il numero di telefono e l'eventuale numero di fax);



# Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

*Settore Scambi Culturali – Relazioni Internazionali*

2) le lauree conseguite (o titoli di studio riconosciuti equipollenti dalla Commissione esaminatrice) con l'indicazione del voto, della data del conseguimento e dell'Università che l'ha rilasciata;

3) il titolo di dottore di ricerca posseduto con l'indicazione della data del conseguimento e ogni altra notizia utile al fine di valutare l'affinità esistente tra il curriculum degli studi seguiti e il programma di ricerca;

4) di non usufruire contestualmente di altre borse di studio concesse ai sensi della legge 398/89, con l'eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti;

5) di non aver già usufruito in precedenza di altre borse di studio concesse per lo svolgimento di attività di ricerca post-dottorato presso questo od altri Atenei;

6) di essere a conoscenza dell'impossibilità di superare per i due anni solari di godimento della borsa un ulteriore reddito complessivo annuo lordo di euro 20.000,00=; pena decadenza immediata della borsa stessa. Alla determinazione del reddito di euro 20,000,00=; concorrono i redditi di origine patrimoniale e gli emolumenti di qualsiasi altra natura aventi carattere ricorrente con esclusione di quelli aventi natura occasionale (riportati nel quadro “altri redditi” del modello di dichiarazione dei redditi);

7) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito indicato sulla domanda di ammissione.

Alla domanda il candidato dovrà allegare:

- 1) curriculum scientifico con elenco delle pubblicazioni
- 2) copia della tesi dottorale,
- 3) qualsiasi altro titolo ritenuto pertinente, incluse eventuali pubblicazioni scientifiche. Eventuali lettere di presentazione scientifica di studiosi che conoscono l'attività del candidato dovranno essere inviate direttamente da parte di tali studiosi.

Non saranno prese in considerazione le domande alle quali non è allegata la prescritta documentazione.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di documentazioni dipendente da inesatta indicazione della residenza o del recapito da parte dell'aspirante borsista o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi né per eventuali disguidi postali non imputabili all'Amministrazione stessa.

## ART. 7

Le borse di studio saranno assegnate a seguito di procedimento di selezione effettuato da una Commissione giudicatrice composta da tre membri scelti tra professori ordinari, straordinari, associati e ricercatori e presieduta da un professore ordinario.

La commissione è nominata dal Rettore su proposta del Consiglio di Dipartimento competente.

## ART. 8

La selezione è per titoli, intesa ad accertare il grado di preparazione relativo alla ricerca, con particolare riguardo a:



# Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

*Settore Scambi Culturali – Relazioni Internazionali*

- metodologie di sintesi di materiali
- applicazioni di materiali nei settori biomedico, ambientale e di produzione e conversione di energia
- tecniche di caratterizzazione chimico-fisiche dei materiali

La Commissione dispone di un numero complessivo di 100 punti, che attribuirà a:

- a. pubblicazioni
- b. tesi di dottorato
- c. altri titoli ammissibili

La Commissione, sulla base della somma dei punteggi riportati dai singoli candidati, formulerà una graduatoria di merito in base alla quale saranno attribuite le borse di studio. In caso di parità di punteggio le borse di studio saranno attribuite ai candidati più giovani di età.

Il giudizio di merito della Commissione è insindacabile.

## ART. 9

La Commissione invierà il verbale delle operazioni di selezione all'Ufficio Scambi Culturali, il quale, verificata la regolarità degli atti, procederà all'assegnazione delle borse. La graduatoria sarà pubblicata sul sito dell'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”: [www.uniroma2.it](http://www.uniroma2.it), indicando la data di decorrenza delle borse di cui verrà inviata comunicazione a mezzo raccomandata a.r. ai candidati.

In caso di rinuncia da parte dei vincitori o di mancata assegnazione entro il termine stabilito al comma seguente, le borse di studio verranno assegnate ai candidati successivi che seguono nella graduatoria predisposta dalla Commissione.

Nel termine perentorio di 10 giorni dalla data di comunicazione dell'attribuzione della borsa di studio, l'assegnatario dovrà far pervenire, pena decadenza, all'Ufficio Relazioni Internazionali e Scambi Culturali (Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”: Via Orazio Raimondo, 18 – 00173 Roma) la dichiarazione di accettazione alle condizioni stabilite nell'avviso di selezione.

I vincitori delle borse di studio saranno nominati con decreto rettorale.

## ART. 10

L'Amministrazione è autorizzata ad usare strumenti telematici per la pubblicità degli atti inerenti ai concorsi.

## ART. 11

In caso di rinuncia degli aventi diritto prima che gli stessi abbiano iniziato l'attività di ricerca, subentra altro candidato secondo l'ordine di graduatoria.

Se l'attività di ricerca è già iniziata, il candidato subentrerà per il periodo rimanente. Nel caso in cui al secondo anno si verifichi una variazione che porti il reddito del borsista al di sopra dei limiti, questi potrà portare a compimento l'attività di ricerca già intrapresa senza percepire la relativa borsa.



## ART. 12

Il borsista avrà l'obbligo di:

a) iniziare l'attività nella data prevista e secondo le direttive impartite dal responsabile della ricerca;

b) espletare l'attività regolarmente e ininterrottamente per l'intero periodo della durata della borsa di studio. Potranno essere giustificate interruzioni solo se dovute a maternità o a motivi gravi di salute debitamente comprovati, fermo restando il recupero del periodo di sospensione.

c) presentare allo scadere del primo anno, una relazione completa e documentata sull'attività svolta, al responsabile della ricerca che la sottoporrà alla valutazione del Consiglio di Dipartimento competente per l'eventuale proseguimento od interruzione dell'attività di ricerca stessa.

Nel caso in cui l'assegnatario non ottemperi ad uno qualsiasi dei suoi obblighi o si renda comunque responsabile di altre gravi e documentate mancanze decadrà dalla borsa di studio. La decadenza è deliberata dal Consiglio del Dipartimento presso il quale il borsista svolge la propria attività di ricerca”.

Il presente decreto verrà registrato ed inserito nella raccolta degli atti di questa Amministrazione.

IL RETTORE

Prof. Alessandro Finazzi Agrò